



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 16 Luglio 2025

BILANCIO

[Come implementare un GHG Protocol](#)

di **Fabio Sartori**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

[Perdite su “mini” crediti](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

[L'estate 2025 fa il pieno di novità fiscali](#)

di **Andrea Bonghi**

BILANCIO

[Il D.M. 27 giugno 2025 detta il coordinamento fiscale dell'OIC 34](#)

di **Fabio Landuzzi, Sara Geslao**

ACCERTAMENTO

[La riammissione alla rottamazione-quater non salva il concordato biennale](#)

di **Angelo Ginex**

Come implementare un GHG Protocol

di **Fabio Sartori**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**LA CIRCOLARE
TRIBUTARIA**

IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

Il GHG Protocol rappresenta lo standard internazionale di riferimento per la misurazione e la rendicontazione delle emissioni di gas serra. Attraverso la classificazione in Scope 1, 2 e 3, consente alle imprese di individuare le fonti emissive rilevanti e pianificare azioni di mitigazione efficaci. È uno strumento chiave per rispondere alla normativa europea in materia ESG e per rafforzare la governance ambientale.

Nell'attuale contesto di emergenza climatica, la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra (Greenhouse Gases – GHG) si configura come presupposto imprescindibile per ogni strategia di mitigazione. La crescente attenzione rivolta alle performance ambientali delle imprese da parte di stakeholder finanziari, istituzioni pubbliche e consumatori ha determinato l'affermazione di strumenti metodologici che garantiscano trasparenza, comparabilità e affidabilità dell'informativa climatica. In questo scenario, il Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) rappresenta lo standard volontario più diffuso a livello globale per la contabilizzazione e la rendicontazione delle emissioni climalteranti.

Attraverso il GHG Protocol le imprese possono misurare la propria esposizione climatica, predisporre inventari emissivi attendibili, integrare metriche ambientali nei sistemi di gestione e comunicare in maniera coerente le proprie azioni verso la decarbonizzazione. L'adozione di tale framework consente di rendere misurabile l'intangibile, ovvero l'impatto dell'organizzazione al cambiamento climatico globale e di tradurre in chiave quantitativa le politiche di transizione energetica.

Origine e sviluppo del GHG Protocol

Il Greenhouse Gas Protocol è frutto di un'iniziativa congiunta tra 2 organizzazioni internazionali: il World Resources Institute (WRI), centro di ricerca statunitense fondato nel 1982 con *focus* sulla sostenibilità ambientale, e il World Business Council for Sustainable

Development (WBCSD), network globale di imprese istituito nel 1995 per promuovere lo sviluppo sostenibile nel settore privato[\[1\]](#). La collaborazione tra WRI e WBCSD inizia nel 1997, con l'obiettivo di colmare un vuoto metodologico: all'epoca, infatti, non esisteva ancora uno standard condiviso per la misurazione delle emissioni di gas serra a livello aziendale[\[2\]](#).

Concetti chiave: emissioni e CO₂ equivalente

La comprensione del GHG Protocol richiede la familiarità con alcuni concetti fondamentali della climatologia e della contabilità ambientale. Tra questi, assumono particolare rilievo le definizioni di gas a effetto serra e tonnellate equivalenti di anidride carbonica (CO₂e).

I gas a effetto serra (GHG) sono composti chimici che, presenti in atmosfera, assorbono e riemettono radiazioni infrarosse, contribuendo all'incremento della temperatura terrestre. Tra i principali GHG vi sono l'anidride carbonica (CO₂), il metano (CH₄), il protossido di azoto (N₂O), i gas fluorurati (HFC, PFC) e l'esfluoruro di zolfo (SF₆). Ciascuna di queste sostanze ha un potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential – GWP) differente, misurato in relazione alla CO₂.

Tabella GHG e provenienza

GHG

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Perdite su “mini” creditidi **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Ai sensi e per gli effetti dell'[art. 105, comma 5, TUIR](#), le **perdite su crediti** sono **deducibili dal reddito d'impresa** se:

- risultano da **elementi certi e precisi** e sono definitive. Gli elementi certi e precisi sussistono quando:
- il credito è di **modesta entità** e sono decorsi **6 mesi** dalla scadenza del relativo pagamento (c.d. mini crediti);
- il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**;
- il credito è **cancellato** dal bilancio;
- il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** (c.d. **perdite automatiche**).

Certamente, tra tutte, una delle **fattispecie più diffuse** è senz'altro quella dei **mini crediti**.

Il credito può dirsi di **modesta entità** se il relativo ammontare non è superiore a:

- **5.000 euro** per le imprese di più rilevante dimensione, ex [art. 27, comma 10, D.L. n. 185/2008](#), ossia quelle con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
- **2.500 euro** per le altre imprese.

La disposizione in esame **non è applicabile ai crediti assistiti da garanzia assicurativa**; per gli stessi, infatti, l'inadempimento del creditore non genera una perdita, bensì un **credito nei confronti dell'assicuratore**.

Con riferimento al **limite** di 2.500/5.000 euro occorre **tener conto di quanto qui di seguito indicato**.

- 1 La soglia si riferisce **valore nominale** del credito, senza tener conto di eventuali svalutazioni civilistiche o fiscali.
- 2 Rileva il **corrispettivo** stabilito per l'acquisto, qualora la titolarità del credito sia stata acquisita a seguito di un atto traslativo.
- 3 Rileva il valore nominale del credito al netto di quanto incassato, nel caso in cui lo stesso sia

stato riscosso parzialmente dal creditore ossia al **valore residuo**.

- 4 Va considerata anche l'**IVA** (a prescindere dalla detraibilità o meno della stessa).
- 5 Non rilevano gli **interessi di mora** e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.
- 6 In presenza di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della verifica del superamento o meno del limite, assume rilevanza la riconducibilità al **medesimo contratto**.
- 7 Nel caso in cui uno o più mini crediti non siano dedotti nel periodo d'imposta di scadenza dei 6 mesi, bensì in un periodo d'imposta successivo, a seguito dell'**imputazione** a Conto economico, la loro deduzione è fatta salva, ancorché, sommati ad altri mini crediti per i quali i 6 mesi siano scaduti nel periodo d'imposta interessato, superino il limite di 2.500/5.000 euro e facciano riferimento allo **stesso contratto**.

Proprio sotto il **profilo temporale**, anche alla luce dell'[art. 101, comma 5-bis, TUIR](#), si evidenzia che la perdita su mini crediti può essere dedotta:

- nel periodo d'imposta in cui si realizza il requisito del **decorso dei 6 mesi**, se la stessa è stata imputata nel **Conto economico dell'esercizio o di un esercizio precedente** oppure se il mini credito è stato oggetto di una precedente svalutazione con rilevanza solo contabile (si deve infatti ricordare che l'imputazione a Conto economico è considerata avvenuta anche qualora in un esercizio sia stata rilevata la svalutazione e la stessa non sia stata dedotta), in applicazione dei **principi civilistici di redazione del bilancio**;
- nell'esercizio di **cancellazione** del credito dal bilancio in applicazione dei Principi contabili, se successivo all'esercizio in cui si è realizzata la condizione dei 6 mesi. Di fatto, quindi, è ammesso il rinvio della deducibilità, a titolo di perdita, della **svalutazione civilistica al momento dell'eliminazione del mini credito da bilancio**.

Peraltro, con la [risposta a interpello n. 342/E/2021](#), l'Agenzia delle Entrate dovrebbe aver definitivamente chiarito che **l'impresa è libera di scegliere l'anno in cui operare la deduzione**, con l'unico **limite** rappresentato dall'esercizio nel quale, in base ai Principi contabili, si è proceduto, o si sarebbe dovuto procedere, a **cancellare** il credito. Pertanto, un **mini credito scaduto da oltre 6 mesi nel 2023** (anno nel quale era presente in bilancio un fondo tassato) può essere dedotto nel 2024 (c.d. **esercizio intermedio**) operando la corrispondente variazione nel **quadro RF del modello Redditi 2025**, anche se non si sono verificati i presupposti per la cancellazione.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'estate 2025 fa il pieno di novità fiscalidi **Andrea Bongi**

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

L'estate 2025 fa il pieno di novità fiscali. Si parte con le **modifiche al concordato preventivo biennale** per passare poi alla **proroga delle scadenze dei versamenti** e alle novità in **termini di adempimenti tributari**. Il tutto senza dimenticare l'atto di indirizzo del MEF in materia di **crediti inesistenti e non spettanti**.

Anche quest'anno, l'estate si è rivelata, dunque, particolarmente calda, anche sul **fronte fiscale**.

Molte le novità apportate al **concordato preventivo biennale** contenute nel D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del **12 giugno 2025**.

In primo luogo, si è definitivamente chiusa la sperimentazione sui **contribuenti forfetari**. A partire dal 1° gennaio 2025, tali contribuenti **non saranno più oggetto delle proposte di concordato** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Anche il **termine per l'accettazione delle proposte di concordato** per il biennio 2025/2026 è stato **spostato dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025**, concedendo così più tempo ai **contribuenti e ai professionisti che li assistono**.

Sono state poi apportate diverse altre **modifiche al D.Lgs. n. 13/2024** con l'introduzione di **nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato per le associazioni professionali** e le **società tra professionisti nelle quali alcuni soci o associazioni** risultano titolari anche di **una partita IVA individuale con la quale svolgono attività di lavoro autonomo**. In questi casi o tutti, **associazione e società compresa**, aderiscono alla **proposta di concordato**, oppure si è in presenza di una **nuova causa di esclusione**. Qualora tale causa di esclusione venisse rimossa con l'adesione di tutti i componenti il verificarsi di una **causa di cessazione del concordato durante il biennio** anche per uno solo dei contribuenti – esempio il **singolo socio dello studio associato** – farà scattare la cessazione per tutti i partecipanti nonché per la **società o l'associazione stessa**.

Le modifiche al concordato, arrivate al traguardo solo a metà giugno, hanno poi imposto al Legislatore una proroga dei versamenti degli importi dovuti sulla base del **modello Redditi**

2025. Proroga disposta dal D.L. n. n. 84/2025, che, per i soggetti ISA e per i contribuenti in **regime forfettario**, ha differito il termine dei versamenti senza la **maggiorazione dello 0,40 dal 30 giugno al 21 luglio e al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40.**

Oltre alle modifiche al concordato preventivo biennale nel D.Lgs. n. 81/2025 sono contenute anche **importanti novità in materia di adempimenti al sistema tessera sanitaria e di regime forfettario.** Per quanto riguarda la comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria l'[art. 5, D.Lgs. n. 81/2025](#), prevede che a partire dai **dati relativi al 2025**, la trasmissione avverrà con cadenza annuale, e non più semestrale, da effettuarsi entro il termine che verrà stabilito con apposito **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

Per quanto riguarda, invece, il **regime forfettario**, l'**articolo 1 del decreto in commento**, ha previsto che, fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della **classificazione delle attività economiche ATECO 2025**, i contribuenti appartenenti al suddetto regime, continueranno a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività previsto** nell'[Allegato 4, Legge n. 190/2014](#), individuato sulla **base del codice corrispondente all'attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.**

Tra le novità estive degne di rilievo vi è anche l'**atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025 in materia di crediti inesistenti e non spettanti.** In tale atto vi sono **2 precisazioni di assoluto rilievo.** La prima di esse è relativa al fatto che **l'inesistenza di un credito non può che essere fatta derivare dalla norma istitutiva del credito d'imposta** o dalle fonti normative secondarie espressamente richiamate dalla norma primaria stessa. In tal senso il **richiamo ai manuali tecnici**, spesso utilizzato dagli uffici, **non può fornire la base per la declaratoria di inesistenza di un credito.**

La seconda precisazione è, invece, relativa alla **certificazione da parte di soggetti qualificati che attesta la qualificazione degli investimenti** effettuati o da effettuare ai fini del loro inquadramento nell'ambito delle attività per le quali il Legislatore ha previsto gli **specifici crediti d'imposta stessi.**

In presenza di tale certificazione, **eventuali censure degli uffici** sotto il profilo della qualificazione dell'investimento, dovranno essere, infatti, **censurati sotto il profilo della nullità.**

BILANCIO

Il D.M. 27 giugno 2025 detta il coordinamento fiscale dell'OIC 34

di Fabio Landuzzi, Sara Geslao

Seminario di specializzazione

Poste di bilancio a elevato rischio fiscale

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più

È stato pubblicato dal MEF – Dipartimento delle Finanze – il **D.M. 27 giugno 2025** che contiene le “*Disposizioni di coordinamento, IRES e IRAP, con OIC 34 e aggiornamento dei principi contabili OIC 16 e OIC 31*”. Il provvedimento era atteso da lungo tempo, tenuto conto che, con particolare riguardo all’**OIC 34 (Ricavi)**, la prima applicazione si riferisce agli **esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024**, o da una data successiva; urgeva, quindi, avere **chiarimenti circa il c.d. endorsement del Principio contabile sotto il profilo IRES e IRAP**, come era, peraltro, avvenuto in precedenza, in occasione dell’entrata in vigore di nuovi Principi contabili internazionali aventi un **potenziale importante impatto**, anche sul fronte della determinazione dell’imponibile rilevante **ai fini delle imposte sul reddito**.

Come si evince molto chiaramente dalla **Relazione illustrativa**, e riferendo qui l’attenzione al solo OIC 34, con gli **artt. da 1 a 5, D.M. 27 giugno 2025**, si intende **chiarire la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi** introdotte proprio dall’OIC 34. Importante è il chiarimento di carattere generale contenuto nella Relazione, secondo cui il DM non introduce disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei **fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale**, semplicemente in quanto questi sono riconosciuti come ormai “*immanenti nel sistema*”; il DM, invece, si prefigge di regolare quei fenomeni di **qualificazione e/o classificazione** che hanno aspetti di **incertezza**, oppure quei fenomeni che sono di **natura valutativa**.

Un primo passaggio molto importante è quello che riconosce **piena rilevanza fiscale**:

1. alle procedure di **Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione** (par. 16-18, OIC 34);
2. al **raggruppamento dei contratti** (par. 9, OIC 34);
3. alla **attualizzazione dei flussi finanziari** futuri (par. 11, OIC 34), quando i termini di pagamento vanno **oltre i 12 mesi**. È chiarito che, pur essendo aspetti che presentano anche una chiave valutativa, sono comunque riconducibili nell’alveo delle “*valutazioni funzionali alle qualificazioni*”.

In questo concetto di carattere generale rientra, anche, l’individuazione del **momento della**

rilevazione dei ricavi, sia quando riferiti alla **vendita di beni**, e sia alla **prestazione di servizi**. Perciò, facendo il caso della vendita dei beni, il momento in cui il redattore del bilancio valuta che si è verificato il **passaggio sostanziale di rischi e benefici**, rappresenta un fenomeno **immanente nella qualificazione** dell'operazione, andando a incidere sull'individuazione del momento di rilevazione del ricavo e non della sua quantificazione. Allo stesso modo, ha **piena rilevanza fiscale** (IRES e IRAP) anche la **qualificazione del soggetto come entità che agisce per conto di terzi** e, quindi, non in qualità di principal dell'operazione – vedi il caso di cui al par. A.7 dell'OIC 34 – con la conseguente **rilevazione “netta” del ricavo**, come nella forma di una **commissione pari alla differenza fra prezzo di vendita e costo di acquisto dei beni**, piuttosto che lorda.

Un tema trattato espressamente dall'**art. 2, D.M. 27 giugno 2025**, è quello della **iscrizione fra le immobilizzazioni immateriali**, in applicazione dei canoni prescritti dall'OIC 34, dei **costi sostenuti per l'ottenimento del contratto**. L'art 2, in particolare, conferma la deducibilità di tali costi rinviano all'applicazione del [comma 1, dell'art. 108, TUIR](#), e quindi *“nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”*.

L'**art. 3**, invece, mutuando quanto già previsto nel caso dei soggetti IAS Adopter, prescrive una **deroga al principio di derivazione rafforzata**, e codifica, ai fini fiscali, come **“accantonamento”**, le somme rilevate **per penali legali e contrattuali**.

Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP, il costo per dette penali si renderà **deducibile nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare**.

L'**art. 4, D.M. 27 giugno 2025**, chiarisce, poi, il trattamento fiscale delle **vendite con diritto di reso**.

L'OIC 34, si ricorda, distingue, prima di tutto, il caso dei **resi di beni che non si prestano ad una valutazione per massa** del rischio di restituzione: in questa circostanza, infatti, il Principio prescrive che i **ricavi sono rilevati** a conto economico al momento della vendita, **solo se il venditore è ragionevolmente certo**, sulla base dell'esperienza storica, di elementi contrattuali e di dati previsionali, che **il cliente non restituirà i beni**. Ebbene, il D.M. conferma che la **mancata rilevazione dei ricavi**, per via di questa valutazione compiuta dal redattore del bilancio, si qualifica come un **processo di “qualificazione”** avente, quindi, piena **rilevanza anche ai fini Ires e Irap**.

È diverso, invece, il caso in cui il rischio sotteso al reso si presti a una **valutazione per massa**. Qui l'OIC 34 prescrive che la rettifica di ricavo abbia come **contropartita un fondo per oneri**. Ebbene, il D.M. qualifica questa posta ai fini fiscali come avente **natura di “accantonamento”**, rendendolo così **non deducibile al momento della sua rilevazione**, bensì rinviandone la deducibilità al momento della reale effettuazione del reso da parte del cliente.

In modo parallelo, nel caso di vendite con diritto di reso dove, ai sensi del par. 29 dell'OIC 34,

il bene venduto è iscritto in una **voce separata tra le rimanenze** al valore contabile di originaria iscrizione in magazzino, si regolano i corrispondenti riflessi fiscali:

- nel caso del bene che si presta a una **valutazione puntuale del reso**, l'applicazione del **principio di derivazione rafforzata** che non considera effettuata la cessione fa sì che continui ad avere **rilevanza il valore del bene incluso nelle rimanenze**;
- diversamente, nell'ipotesi di vendita con **reso con valutazione per massa**, all'irrilevanza fiscale della rettifica del ricavo, corrisponde la non rilevanza fiscale del costo corrispondente ai beni venduti con diritto di reso che **non sarà, quindi, incluso nel valore fiscale delle rimanenze**.

ACCERTAMENTO

La riammissione alla rottamazione-quater non salva il concordato biennale

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

L'[art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024](#), stabilisce che **possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB) i soggetti ISA** che, al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto al biennio oggetto di proposta, **non presentano debiti fiscali o contributivi scaduti e definitivamente accertati per un ammontare pari o superiore a 5.000 euro**, salvo che tali debiti siano stati oggetto di sospensione o rateazione ancora efficace.

La successiva **norma di salvaguardia** è rappresentata dall'[art. 22, D.Lgs. n. 13/2024](#), il quale dispone che il CPB cessa di produrre effetti nel caso in cui **vengano meno i requisiti previsti per l'accesso**, tra cui, appunto, **l'assenza di debiti scaduti oltre soglia**.

Con la [risposta a interpello n. 176/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo netto gli **effetti** prodotti dalla **decadenza** dalla **rottamazione-quater** in relazione **all'adesione al CPB**.

Nel caso di specie, il contribuente aveva inizialmente aderito alla **rottamazione-quater** di cui alla **Legge n. 197/2022**, beneficiando della sospensione del pagamento del debito iscritto a ruolo, **superiore a 5.000 euro**. Successivamente, però, è **decaduto** dalla definizione agevolata a causa del **tardivo versamento** di una rata **oltre il limite di tolleranza di cinque giorni** stabilito dall'[art. 1, comma 244, Legge n. 197/2022](#). A quel punto, avendo presentato la **proposta di CPB** con riferimento al biennio 2024-2025, ha ritenuto che la **riammissione alla rottamazione**, prevista dall'[art. 3-bis, D.L. n. 202/2024](#), potesse **sanare** gli effetti della **decadenza** anche rispetto al CPB.

Al contrario, l'Amministrazione ha ritenuto che il venir meno della rottamazione comporti la **“reviviscenza”** del **debito originario**, che torna, quindi, ad **assumere rilevanza come debito scaduto superiore alla soglia di 5.000 euro**, ostativo all'ingresso o alla permanenza nel CPB.

Nel dettaglio, sono state distinte **2 ipotesi**:

- se la decadenza dalla rottamazione interviene **prima** dell'accettazione della proposta di concordato, si verifica una **condizione ostativa all'accesso** ([10, comma 2, D.Lgs. n.](#)

[13/2024](#)).

- se la decadenza interviene **dopo** l'accettazione della proposta, si produce la **cessazione degli effetti** del CPB per entrambi i periodi d'imposta ([22, comma 1, lett. d\), D.Lgs. n. 13/2024](#)).

In entrambi i casi, la presenza di un **debito oltre soglia accertato in via definitiva** e non più coperto da un provvedimento sospensivo o da un piano di pagamento efficace, è **incompatibile** con il **regime del CPB**.

Quindi, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che la successiva **riammissione** alla **rottamazione-quater**, pur **consentita fino al 30 aprile 2025** per i debitori decaduti entro il 31 dicembre 2024, **non** produce alcun **effetto "sanante"** nei confronti del CPB. L'[art. 3-bis, D.L. n. 202/2024](#), infatti, **non** contiene alcuna previsione di **coordinamento** con la disciplina del **concordato** e non estende gli effetti della **riammissione** alla valutazione dei requisiti di cui all'[art. 10, D.Lgs. n. 13/2024](#).

Inoltre, è stato sottolineato che il legislatore ha costruito il CPB su **presupposti di affidabilità fiscale sostanziale** e **non meramente formale**. La presenza di un debito rilevante, anche solo temporaneamente "coperto" da una rottamazione poi venuta meno, è considerata **sintomo di rischio fiscale** e determina l'esclusione dal regime premiale.

La cessazione del CPB non è priva di conseguenze anche sul **piano quantitativo**. L'[art. 22, comma 3-bis, D.Lgs. n. 13/2024](#), dispone che, in caso di decadenza, il contribuente è tenuto a versare **imposte e contributi nella misura più elevata** tra quella determinata secondo i **valori concordati** e **quella calcolata sui redditi effettivamente conseguiti**. Una penalizzazione chiara, volta a **disincentivare accessi** al CPB in assenza di un quadro di piena regolarità fiscale.

L'orientamento espresso nella [risposta a interpello n. 176/E/2025](#) richiama l'attenzione dei professionisti su un punto essenziale: l'adesione a **regimi premiali** come il concordato preventivo biennale richiede non solo un **comportamento collaborativo** in fase di proposta, ma anche un **mantenimento costante dei requisiti** previsti per l'intero biennio.

La gestione del **debito fiscale** attraverso strumenti come la rottamazione deve quindi essere **attentamente monitorata**, in quanto la perdita dei relativi benefici **può compromettere irrimediabilmente l'accesso** o la prosecuzione del CPB, con effetti economici non trascurabili.

In definitiva, per professionisti e consulenti è opportuno **integrare la valutazione dell'adesione al CPB** con un'attenta **due diligence fiscale**, verificando in modo continuativo la presenza di **debiti scaduti**, l'efficacia delle **rateazioni** e l'eventuale **rischio di decadenza** da definizioni agevolate in corso.